



COMUNE DI GUALDO
Provincia di Macerata



Rep. n. 1962

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA
QUARTIERE LE GRAZIE – LOTTO 1: RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MODULO
POLIFUNZIONALE

CUP I69J21017220001 – CIG 95587588A2

Importo contrattuale: euro 138.292,44 (euro centotrentottomiladuecentonovantadue/44)
comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 5.622,01 (euro cinquemilaseicentoventidue/01), oltre
Iva al 10%

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTITRÉ il giorno NOVE del mese di MAGGIO (09.05.2023) nella Residenza
Municipale del Comune di Gualdo, sono presenti:

- da una parte, il COMUNE DI GUALDO, nella persona di Antenucci Gianvittorio, nato a [redacted] che dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del predetto Comune C.F. 83002290431 / P.IVA 00287090435, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – di seguito "amministrazione / stazione appaltante";
- dall'altra parte, l'operatore economico EDILIZIA BRUSCHI ALESSANDRO E ROZZI S.R.L. SEMPLIFICATA, P.IVA 01841760430, nella persona di Bruschi Alessandro nato [redacted], in qualità di Legale Rappresentante del predetto operatore economico con sede in Sarnano (MC) in C.da Giampereto n. 24, di seguito "affidatario";

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 20.06.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rigenerazione urbana lotto funzionale Quartiere Le Grazie, per l'importo complessivo di euro 250.000,00 finanziato con Fondi PNRR/PNC;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione a contrattare n. 191 (R.G. 279) del 19.11.2022 è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori mediante affidamento diretto tramite procedura informale di richiesta di offerta a cinque operatori economici;
- che con determina del responsabile del servizio n. 201 (R.G. 291) del 03.12.2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'operatore economico Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi S.r.l. Semplificata, con sede a Sarnano (MC) in C.da Giampereto n. 24, P.IVA 01841760430, per l'importo di euro 138.292,44 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;
- che con determina del responsabile del servizio n. 75 (R.G. 116) del 06.05.2023 è stato rettificato l'importo dell'Iva dal 22% al 10%, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia;



- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti ed è stata verificata l'idoneità dell'affidatario a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi;
- che è stato acquisito il Durc con esito di regolarità dell'affidatario;
- che il pagamento delle spese sostenute dalla stazione appaltante sono finanziate con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il COMUNE DI GUALDO appalta i lavori di RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE LE GRAZIE – LOTTO 1: RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MODULO POLIFUNZIONALE all'operatore economico EDILIZIA BRUSCHI ALESSANDRO E ROZZI S.R.L. SEMPLIFICATA che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali relative all'appalto dei lavori di cui in narrativa, come meglio descritti dal Capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto esecutivo a base di gara.

I lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH".

Art. 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20.06.2022, esecutiva ai sensi di legge: capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, il computo metrico e il computo metrico estimativo dei lavori a misura, l'elenco dei prezzi unitari, piani di sicurezza previsti, il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente agli atti di approvazione sopra richiamati, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che il capitolato speciale, il computo metrico e il computo metrico estimativo dei lavori a misura e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dal Comune appaltante presso l'ufficio precedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

Art. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro 138.292,44 comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a euro 5.622,01, oltre Iva al 10%, per un importo complessivo lordo pari ad euro 152.121,68.

Il contratto è stipulato a misura secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4 – Nomina dell'Affidatario

Si dà atto che l'Affidatario ha presentato la propria offerta come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto dichiarato dallo stesso in tema di subappalto.



Si dà atto che in sede di offerta l'Affidatario, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto e con riguardo alle seguenti opere e lavorazioni, comunque nel limite massimo consentito dalla legge:

- realizzazione di impianto elettrico;
- realizzazione di impianto idraulico e di riscaldamento;
- montaggio dei pannelli aquapanel.

Art. 5 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 – Disposizioni e norme regolatrici del contratto

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati;
- D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti;
- Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli non abrogati.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni, con relative e successive modifiche ed integrazioni:

- D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;
- D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con L. 29 luglio 2021 n. 208;
- D.L. n.17/2022 convertito con Legge n. 25/2022 con particolare riferimento all'art.29;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente);
- D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

L'affidatario è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Art. 7 – Documenti facenti parte del Contratto





Costituiscono parte integrante del contratto e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- Il Capitolato Generale, per quanto applicabile e limitatamente alle parti vigenti;
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- Il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- L'Elenco dei prezzi unitari;
- I Piani di sicurezza previsti dal Codice degli appalti;
- Il cronoprogramma;
- Le polizze di garanzia.

Conformemente alle disposizioni vigenti, i documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'affidatario nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art. 8 – Valutazione dei Lavori a Misura ed a Corpo

Per i lavori del presente contratto fissati a misura la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

L'Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'affidatario in sede di gara, mediante la lista per l'offerta eventualmente corretta, è parte integrante del contratto.

L'importo del compenso a misura verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Per i lavori del presente contratto fissati a corpo l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'affidatario era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Per i lavori del presente contratto fissati a corpo, la contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'importo del compenso a corpo verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Art. 9 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

L'affidatario, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MUNICIPALITÀ DI GUALDO
Città di Macerata



Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'affidatario, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016. Se l'affidatario non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di GUALDO può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento valutato sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, solamente per l'eccedenza rispetto al 10 per cento del prezzo originario, e comunque in misura pari alla metà, alle seguenti condizioni:

non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;



all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo, determinata sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà delle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente;

le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022 convertito con Legge 28 Marzo 2022 n. 25 c.d. "sostegni_ter", per i contratti relativi a lavori, in deroga all'articolo 106 comma 1 lett_a), quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per le finalità di cui sopra, si possono utilizzare:

- le somme appositamente accantonate per imprevisti, somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

A pena di decadenza, l'affidatario presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.



Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel suddetto decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto Ministeriale, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art. 11 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Rilancio 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 12 – Pagamenti

All'affidatario verranno corrisposte le rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute di legge, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore ad euro 40.000,00.

Per il pagamento in acconto si fa riferimento all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'affidatario e comunque non imputabili al medesimo, l'affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo.



Per il pagamento a saldo si fa riferimento all'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo dell'acquisizione del DURC e delle altre verifiche previste di legge. I pagamenti di cui sopra non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 602/1973, Art. 48-bis, per i pagamenti di importo superiore alle soglie previste dalla normativa vigente, verifica la regolarità fiscale dell'operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Qualora il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e provvederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Resta inteso che l'affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 13 – Ritardo dei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, spettano all'affidatario gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero LL.PP., di concerto con il Ministero del Tesoro. È facoltà dell'affidatario, trascorsi i termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. In alternativa, è facoltà dell'affidatario, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 14 – Consegna dei lavori – termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori – sospensione dei termini

Ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale regolante l'appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (diconsi giorni centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13, art. 32 del Codice, e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza. L'esecutore dovrà immediatamente dare inizio ai lavori.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al primo periodo, è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni contrattuali assunte. Il premio di cui al presente comma è calcolato con le modalità previste dal art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto fino all'importo massimo disponibile come individuato nel quadro economico di progetto.



Finanziato
dall'Unione eu
NextGenerationEU



MUNE DI GUALDO
ovincia di Macerata



Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto.

Art. 15 – Programma dei lavori

L'affidatario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento, e dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Art. 16 – Ordine dei lavori

L'affidatario ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'affidatario possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art. 17 – Sospensioni e Riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'affidatario potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale. Le contestazioni dell'affidatario in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Art. 18 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille sull'importo netto contrattuale.

Il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di cui sopra è addebitabile anche nei casi di lavorazioni specifiche o parziali eseguite in ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma.

L'applicazione della medesima penale giornaliera è prevista anche in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 47, comma 3, 3-bis, 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla L. 108/2021.



Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti commi, in deroga alle previsioni dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito dall'art. 50 del D.L. 77/2021, non possono superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali superi la predetta percentuale, trova applicazione l'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali previste.

Art. 19 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune. Il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare



esecuzione; resta nella facoltà del Comune di GUALDO di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di GUALDO, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza del comportamento dell'affidatario che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'affidatario o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 21 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a.

Art. 22 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni, decorsi i quali il Comune di GUALDO prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 23 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

L'affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) mediante polizza



fideiussoria n. 254415935 del 03.01.2023 rilasciata dalla società ALLIANZ S.p.A., agenzia di Tolentino, in Viale della Repubblica n. 18, per l'importo di euro 6.914,62 (euro seimilanovecentoquattordici/62) anziché euro 13.829,24 (euro tredicimilaottocentoventinove/24), in applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 24 – Garanzia responsabilità verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, l'affidatario produce polizza assicurativa C.A.R. n. 254415931 del 02.01.2023 rilasciata dalla società ALLIANZ S.p.A., agenzia di Tolentino, in Viale della Repubblica n. 18, per l'importo di euro 138.292,00 (euro centotrentottomiladuecentonovantadue/00), al fine di tenere indenne l'Amministrazione dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 25 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'affidatario dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Art. 26 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.



Finanziato
dall'Unione
NextGeneratio



COMUNE DI GUALDO
Provincia di Macerata



L'affidatario prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

Art. 27 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto all'art. 52.

Art. 28 – Cessione del corrispettivo di appalto

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di GUALDO a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dall'affidatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di GUALDO.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'affidatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 29 – Controversie

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del Capitolato di appalto la definizione di eventuali controversie tra l'affidatario e la Stazione Appaltante è rimessa al Foro competente di Macerata.

Art. 30 – Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: ing. Antenucci Gianvittorio
- Direttori dei lavori: ing. Mazzaferro Primo
- Direttori operatori e Ispettori di cantiere, da nominare e comunicare all'affidatario, a cura dell'Amministrazione appaltante.

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Affidatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

Art. 31 – Direttiva antimafia

Ai fini del rispetto della normativa antimafia la Stazione Appaltante procederà alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011.



Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune di GUALDO, o l'affidatario in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..

Art. 32 – Clausola Anti Pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'affidatario dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'affidatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Comune di GUALDO;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di GUALDO, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'affidatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con questo Ente per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 33 – Criteri Ambientali Minimi

L'affidatario nell'esecuzione delle opere è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui D.M. 11 ottobre 2017 e secondo quanto specificato negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 34 – Direttive sul rispetto delle pari opportunità di genere e generazionali e sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'affidatario si obbliga, altresì, al rispetto dei requisiti necessari e gli ulteriori requisiti premiali in materia di pari opportunità così come definiti dal Bando di gara e/o lettera d'invito e dichiarati in sede di gare, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021.

La mancata osservazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Ai fini della definizione complessiva delle penali applicate ai sensi del presente articolo, trova applicazione quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 35 – Tracciabilità dei pagamenti

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in particolare riportando nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP come sopra richiamati.



L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni per le commesse pubbliche.

A tal fine è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo per la ditta Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi S.R.L. Semplificata il signor:

Bruschi Alessandro, nato [REDACTED], residente a [REDACTED] (MC) in C.da [REDACTED], in qualità di legale rappresentante.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche presso la Banca BPER Banca SpA, filiale di Sarnano, IBAN IT [REDACTED]

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di GUALDO, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 37 – Disposizioni transitorie e finali

Quanto alle spese inerenti al presente contratto, si precisa che l'imposta di bollo è stata assolta mediante versamento con identificativi nn. 01211561885396, 01211561885384, 01211561885373, 01211561885362, 01211561885351, 01211561885340, 01211561885339, 01211561885328 in data 09/05/2023.

Il presente contratto, stipulato con scrittura privata, riguarda prestazioni soggette ad IVA e pertanto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi ne richiederà la registrazione.

F.to Il Comune
Responsabile Ufficio Tecnico
ing. Antenucci Gianvittorio




F.to La Ditta
Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi S.R.L.S.
Legale Rappresentante
Bruschi Alessandro


**EDILIZIA
BRUSCHI ALESSANDRO E ROZZI s.r.l.s**
C.da Giampereto, 24
62028 SARNANO - MC
C. F. P. IVA 01841760430